

COMUNE DI COMPIANO – COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE

Provincia di Parma

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di adempimenti collegati alla prestazione lavorativa ed al pagamento degli emolumenti dovuti al Segretario Comunale

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sedici** del mese di **ottobre** tra i Signori:

- Sabina Delnevo, nata a Borgo Val di Taro (PR) il 11.03.1971 e residente in Compiano (PR) – via Duca degli Abruzzi n. 19 domiciliata per la carica presso il comune di Compiano, in nome e per conto del quale dichiara di agire, nella sua qualità di Sindaco e nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dallo Statuto;
- Emanuele Pedrazzi, nato a Fidenza (PR) il 28.08.1978 e residente in Pellegrino Parmense (PR), via I Maggio n. 7, domiciliato per la carica presso il comune di Pellegrino Parmense, in nome e per conto del quale dichiara di agire nella sua qualità di Sindaco e pure in virtù delle attribuzioni riservategli dallo Statuto;

PREMESSO

- che la dott.ssa Ghezzi Letizia, titolare della Segreteria convenzionata dei comuni di Compiano e Tornolo fino al 31.12.2019 (decreto Prefettura U.T.G di Bologna n. 18 del 19.01.2015) è dal 1 novembre 2014 incaricata della reggenza a scavalco della Segreteria comunale di Pellegrino Parmense (Decreti U.T.G. Bologna n. 345/2014 e n. 2, 122, 219 del 2015)
- che tale reggenza, valutate le positive ricadute sia sotto il profilo economico che organizzativo, è stata fin qui prorogata per garantire la continuità nell'azione amministrativa spettante al Segretario Comunale nell'attesa che abbia definizione, nell'ambito dei decreti legislativi che saranno emanati a seguito della Riforma della P.A. (L. 124/2015) il ruolo unico della dirigenza degli Enti locali in cui confluiranno gli attuali Segretari Comunali;
- che il Sindaco di Pellegrino Parmense, tenuto conto dell'assetto organizzativo-funzionale del Comune di Pellegrino Parmense confermando in punto l'attribuzione già in precedenza disposta in capo ai funzionari titolari nel medesimo Comune della Segreteria Comunale, ha riconosciuto (provvedimento n. 6 del 18.08.2015) al sopracitato Segretario Comunale per il conferimento dei compiti ulteriori (eccedenti rispetto alle competenze tipizzate nel comma 2 ed alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000) conseguenti a quanto disposto dalla Giunta Comunale con l'atto n. 34 del 25 giugno 2015, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dal CCNL integrativo del 22.12.2003 e s.m.i. (da attribuirsi nella misura di Euro 200,00 mensili) con possibilità, previo accordo con il sindaco di Compiano capofila della Segreteria convenzionata di Compiano - Tornolo, che tale compenso sia anticipato dal medesimo Comune capo-fila unitamente agli assegni mensilmente spettanti al Segretario Comunale e integralmente rimborsato, unitamente agli oneri riflessi, entro 15 giorni dalla richiesta;

RICHIAMATI

- gli articoli da 97 a 106 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- i Contratti Nazionali di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali ed i contratti integrativi di livello nazionale;

- l'art. 15 comma 1 del D.P.R. 465/1997 che assegna al Sindaco le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario Generale con l'ente locale presso il quale presta servizio ed in ordine agli istituti contrattuali connessi a tale rapporto;
- gli art. 50 e 51 del CCNL del 16.05.2001 che disciplinano il diritto dei Segretari Comunali al buono pasto sostitutivo del servizio mensa, riconosciuto anche nell'ipotesi di incarichi di reggenza o supplenza;
- l'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. che consente alle P.A. di concludere tra loro accordi per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune.

RITENUTO

quindi, in ragione dei presupposti di fatto e di diritto ed in conseguenza dei provvedimenti fin qui richiamati ed enunciati, con il presente accordo, redatto in forma semplificata per il contesto organizzativo sopradescritto (nel quale non si verifica un apporto vicendevole di fattori organizzativi e non vi è necessità di disciplinare molti aspetti a ciò legati) e per la sua limitata durata, di stabilire quanto segue per la reciproca organizzazione degli aspetti correlati alla prestazione lavorativa del Segretario Comunale;

Acquisito l'assenso del Segretario Comunale interessato;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Per tutto quanto più sopra illustrato, richiamato e ritenuto ed allo scopo di coordinare fra i due Comuni, razionalizzandola, l'organizzazione degli adempimenti relativi alla liquidazione delle competenze, e dei correlati adempimenti fiscali e contributivi, dovute al Segretario Comunale:

1. Il Comune di Compiano, capofila e referente amministrativo responsabile nel rapporto convenzionale in essere con il comune di Tornolo per l'esercizio coordinato ed associato della segreteria convenzionata di Compiano – Tornolo:

a) assume il compito di anticipare, per conto del comune di Pellegrino Parmense ed unitamente agli assegni mensilmente dovuti, alla dott.ssa Ghezzi Letizia, titolare della Segreteria Comunale convenzionata e incaricata della reggenza a scavalco della Segreteria Comunale di Pellegrino Parmense, il pagamento della maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 41 comma 4 del CCNL del 16.05.2001 e s.m.i. (attualmente disposta dal Sindaco del comune di Pellegrino Parmense con proprio atto n. 6/2015 soprarichiamato) e provvedere ai correlati adempimenti fiscali, assicurativi e contributivi.

Il Comune di Pellegrino Parmense è tenuto e si impegna a rimborsare al comune di Compiano entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta le somme anticipate dal medesimo comune ivi compresi gli oneri riflessi a carico dell'Ente. A tal fine il comune di Pellegrino Parmense considererà vincolati parte dei trasferimenti erariali da utilizzare prioritariamente in tal modo.

Ai fini del rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale ed obiettivi del Patto di Stabilità l'importo complessivo della spesa anticipata dal comune di Compiano, capofila, deve considerarsi a tutti gli effetti imputabile al comune di Pellegrino Parmense, con conseguente riduzione degli obiettivi di Patto del Comune capofila e corrispondente aumento degli obiettivi del Comune non capofila.

b) provvede al riconoscimento al citato Segretario del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa, in conformità all'art. 50 del CCNL 16.05.2001, nell'importo determinato in Euro 6,50 (pari a quello stabilito dal Comune capofila) anche per ogni rientro in orario pomeridiano presso la sede del comune di Pellegrino Parmense, che beneficia del maggior apporto lavorativo, nella quantità risultante dalla distinta prodotta dal medesimo Segretario e controfirmata dal Legale rappresentante del comune di Pellegrino Parmense. Trimestralmente, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, il comune di Pellegrino Parmense provvederà al rimborso della relativa spesa.

2. Il presente accordo avrà durata pari alla durata della reggenza a scavalco del citato Segretario presso il comune di Pellegrino Parmense e potrà essere revocato per mutuo consenso delle parti interessate o anche solo richiesta di uno di essi in caso di riscontrate carenze o disfunzioni.
3. Sono individuati quali responsabili dell'attuazione del presente accordo, che opereranno secondo quanto qui previsto e delle direttive dei Sindaci sottoscrittori, i Responsabili del servizio economico-finanziario dei due Comuni.
4. I riferimenti normativi contenuti nel presente accordo si intendono automaticamente riferiti alle corrispondenti norme dei contratti di lavoro che dovessero sopravvenire durante il periodo di relativa durata: le nuove norme contrattuali che prevedessero istituti direttamente applicabili non richiedono modifiche dell'accordo.

Il Sindaco del Comune di
COMPIANO
(Sabina Delnevo)



Il Sindaco del Comune di
PELLEGRINO PARMENSE
(Emanuele Pedrazzi)